



DECRETO

N. 000027 del 01/04/2022

OGGETTO: Proroga incarico Responsabile degli Uffici e dei Servizi: Attribuzione funzioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000 - Dott.ssa Simona Loschi fino al 30.4.2022

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 16.05.2019 l'Amministrazione aveva approvato l'assetto dell'area delle posizioni organizzative a seguito CCNL Funzioni Locali 2016-2018 e disposta la conferma temporanea delle posizioni organizzative istituite presso l'Ente fino al 30 settembre 2019;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 31 marzo 2022, in attesa del compimento dell'iter per il rinnovo dell'assetto organizzativo dell'ente, è stato confermato l'attuale assetto dell'area delle posizioni organizzative e prorogati i relativi incarichi di responsabili uffici e servizi fino al 30 aprile 2022, fatto salvo un termine antecedente nel caso in cui l'attività di nuova pesatura dovesse concludersi prima del termine suddetto;

Visti

- il precedente atto monocratico n. 78 del 30.12.2022 con cui sono state prorogate alla dott.ssa Loschi Simona, dipendente a tempo indeterminato al p.p. di Funzionario Coordinatore, Cat. D dell'Unione delle Terre d'Argine le funzioni e le competenze di Vicesegretario Comunale e di Responsabile del Settore Farmacia con decorrenza dal 01.01.2022 e fino al 31.03.2022 al fine di consentire la realizzazione dei programmi gestionali dell'Amministrazione;
- il decreto del Dirigente del Settore 3° "Servizi Finanziari" dell'Unione delle Terre d'Argine, in atti con il n. 86398 del 29.12.2021, con cui è stato conferimento l'incarico di posizione organizzativa del Servizio 3.3 "Finanziario Territoriale Soliera" alla Dr.ssa Loschi Simona, decreto in cui si precisava che alla suddetta dipendente saranno affidate anche le funzioni di Vice Segretario Comunale di Soliera e di Responsabile del Settore Farmacia Comunale di Soliera;

Richiamati:

- l'art. 50, co. 10, del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dove tra l'altro viene stabilito che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuendo e definendo gli incarichi dirigenziali;
- l'art. 109, co 2, del d.lgs n. 267/2000, ai sensi del quale "Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, tenendo conto delle specifiche professionalità in riferimento alle funzioni e salvaguardando la continuità dell'azione amministrativa";
- gli articoli 13 e seguenti del CCNL sottoscritto il 21.05.2018 relativamente all'istituzione dell'area delle posizioni organizzative, conferimento e revoca dei conseguenti incarichi di posizione organizzativa e quantificazione economica di dette posizioni;
- l'art. 24, comma 3 lett. c) e l'art. 42 del vigente Statuto Comunale, con particolare riferimento alle funzioni del Sindaco e dei Responsabili di Settore;

Constatato

- che la struttura organizzativa e i responsabili di settore nell'ente risultano essere i seguenti:



- Settore Affari Generali e Demografici
- Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
- Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
- Settore Farmacia Comunale

Visto inoltre

- l'art. 25 del D.Lgs 150/2009 secondo il quale l'attribuzione di incarichi e responsabilità deve avvenire tenendo conto della professionalità sviluppata dal dipendente al fine di favorire la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici;
- la delibera GC 108 del 02.12.2021 "PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: AGGIORNAMENTO TRIENNIO 2021 – 2023", che precisa come, dal confronto con i Responsabili, sia emerso che la rotazione non può essere declinata a livello apicale in considerazione del numero limitato di figure, e della titolarità di competenze di tipo assolutamente specialistico. La rotazione è stata declinata su tutti i livelli e con tutte le modalità che l'odierna organizzazione consente di attuare;

Considerato

- che il TAR Marche con Sentenza n. 370 del 23.05.2013 ha affermato che: "la rotazione non è sostanzialmente praticabile nei Comuni di più ridotte dimensioni, nei quali solitamente sono presenti in organico solo ... un tecnico... laureato";

Valutate

- la natura e le caratteristiche delle attività da realizzare oltreché i requisiti culturali posseduti, le attitudini, le capacità professionali e le esperienze acquisite dalla dott.ssa Simona Loschi presso questo Ente ;

Richiamati

- l'art. 17 del CCNL Funzioni locali 2016-2018 che prevede negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, che i responsabili delle strutture apicali siano titolari delle posizioni organizzative;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 25.07.2019 che individua la fascia economica relativa alla posizione organizzativa del Settore Farmacia Comunale che attualmente ammonta ad euro 8.000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n 102 del 30.10.2020 in cui si stabilisce:
- di riconoscere alla dipendente la retribuzione di posizione, secondo la pesatura vigente per la posizione organizzativa relativa all'incarico di Responsabile del Settore Farmacia Comunale presso il Comune di Soliera con una maggiorazione nella misura del 30%, in applicazione dell'art. 17, comma 6, ultimo alinea, del CCNL Funzioni locali 2016-2018, al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta dal lavoratore titolare di incarico di posizione organizzativa presso altro ente;
- di riproporzionare l'importo della retribuzione di posizione maggiorata del 30%, in base alla durata della prestazione a tempo parziale presso l'ente utilizzatore (2/36) per un importo annuo di euro 133,33 comprensivo di 13[^] mensilità;

Ritenuto necessario procedere, al fine di consentire la realizzazione dei programmi gestionali dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 14 del CCNL Funzioni locali sottoscritto il 21.05.2018 e dall'art. 109 del D.Lgs. 267/2000, salvo revoca degli stessi nei casi e secondo le procedure di cui al comma 3 e 5 dello stesso art. 14 e 109, alla proroga alla dott.ssa Loschi Simona dell'incarico di Vicesegretario Comunale e di Responsabile del Settore Farmacia Comunale dal 01.04.2022 al 30.04.2022 fatto salvo un termine antecedente nel caso in cui l'attività di nuova pesatura dovesse concludersi prima del termine suddetto, secondo le modalità individuate nella delibera suddetta;



Ritenuto inoltre

di disporre, in applicazione di quanto previsto dall'art. 15 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, come riformulato dalla deliberazione GC n. 51 del 09/05/2019, che:

- “1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, individua in via generale e/o particolare il soggetto incaricato di svolgere le funzioni vicarie dei Responsabili di Servizio, in caso di loro assenza e/o impedimento.
2. Le funzioni vicarie sono attribuite, di norma, ad un dipendente addetto alla medesima struttura (di massima dimensione) ed inquadrato in idonea categoria professionale (almeno categoria D). Le medesime funzioni possono essere attribuite anche a soggetto che, altrettanto, sia Responsabile di Servizio di altra struttura di massima dimensione dell'Ente.
3. Durante i periodi di assenza e/o impedimento, al titolare delle funzioni spetta la retribuzione di posizione, mentre al sostituto non compete alcun emolumento a titolo di retribuzione di posizione. Le funzioni vicarie trovano riconoscimento nei sistemi di gestione della premialità e incentivazione, adottati dall'Ente.”;

Vista

la dichiarazione prodotta dal dipendente interessato di insussistenza delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

Per tutto quanto sopra esposto,

DECRETA

DI PROROGARE alla dott.ssa Simona Loschi, dipendente a tempo indeterminato dell'Unione delle Terre d'Argine al profilo professionale di “Funzionario coordinatore”, Cat D, incaricata della posizione organizzativa denominata “Servizi Finanziari per le attività svolte a favore del Comune di Soliera”, in distacco presso l'Ente, per due ore settimanali, l'incarico di Vicesegretario Comunale e di Responsabile del Settore Farmacia Comunale dal 01.04.2022 e fino al 30.04.2022, fatto salvo un termine antecedente nel caso in cui l'attività di nuova pesatura degli incarichi di posizione organizzativa dovesse concludersi prima del termine suddetto;

DI RICONOSCERE alla dipendente la retribuzione di posizione, secondo la pesatura vigente per la posizione organizzativa relativa all'incarico di Responsabile del Settore Farmacia Comunale presso il Comune di Soliera con una maggiorazione nella misura del 30%, in applicazione dell'art. 17, comma 6, ultimo alinea, del CCNL Funzioni locali 2016-2018, al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta dal lavoratore titolare di incarico di posizione organizzativa presso altro ente;

DI RIPROPORZIONARE l'importo della retribuzione di posizione maggiorata del 30%, in base alla durata della prestazione a tempo parziale presso l'ente utilizzatore (2/36) per un importo annuo di euro 133,33 comprensivo di 13[^] mensilità;

DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore 2 “Servizi al personale” di adottare tutti gli atti conseguenti al presente atto monocratico;

DI PRECISARE che gli atti di programmazione, approvati dall'Amministrazione Comunale, precisano gli obiettivi e i programmi di ciascun Settore/Servizio, affidandone il conseguimento ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

DI DARE ATTO che in caso di assenza del Responsabili di Servizio le funzioni siano



esercitato dal soggetto incaricato di svolgere le funzioni vicarie;

DI DISPORRE la trasmissione del presente provvedimento al dipendente interessato, al Segretario Generale, al Collegio di valutazione, al Settore 2 “Servizi al personale”, a chiunque ne abbia interesse oltre che la pubblicazione dello stesso provvedimento all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni.

f.to SOLOMITA ROBERTO

*Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. n.82/2005*